



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – PROTEZIONE CIVILE
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 2

Porto Mantovano, il 09/01/2026

OGGETTO: ORDINANZA PERPETUA PER TAGLIO RAMI E ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI LA SEDE FERROVIARIA E PERICOLO INCENDI SULLE AREE ADIACENTI ALLA SEDE FS.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che da diverse annualità R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione Verona, con sede in Verona, P.zza della Croce Rossa n. 1 avanza la richiesta di emissione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami e alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria;
- che anche quest'anno è pervenuta in data 08/01/2026 a mezzo PEC (prot. 361) da RFI la richiesta di emissione, in via continuativa, dell'ordinanza contingibile e urgente di cui sopra;

RITENUTA condivisibile la richiesta di RFI in quanto motivata dai gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente sulle aree private adiacenti le linee ferroviarie, possono avere sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici;

VALUTATO che il rischio di caduta della vegetazione è continuo e che quindi l'obbligo di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con la sede ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio, sia continuativo e quindi senza necessità di emissione di apposita ordinanza contingibile e urgente, bensì necessitante di mera emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

RAVVISATA pertanto la necessità di richiamare l'attenzione dei Proprietari affinché provvedano al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la sede ferroviaria creando possibile pericolo per l'incolumità pubblica ed interruzione di pubblico servizio;

RICHIAMATI gli artt. 52 e 55 del DPR 753/80 che prescrive come lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale e i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia;

DEDOTTA l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, per cui si procede ai sensi dell'art. 150 del Codice di Procedura Civile;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e eliminare un potenziale pericolo a tutela della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree/immobili confinanti con la sede ferroviaria:

- 1 Di provvedere** tempestivamente al taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la sede ferroviaria creando possibile pericolo per l'incolumità pubblica e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- 2 Di mantenere**, in modo continuativo e per tutto il tempo dell'anno, la pulizia e l'ordine delle alberature e degli arbusti che ricadono nella proprietà privata ma che possono interferire con la sede ferroviaria, al fine di evitare, in modo perpetuo, situazioni che possano determinare pericolo per l'incolumità pubblica e/o interruzione di pubblico servizio ferroviario. Si richiama altresì al rispetto di quanto previsto all'articolo 52 del D.P.R. 753/80 ed in particolare a quello di far crescere lungo i tracciati della rete ferroviaria piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria; nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 55 si fa inoltre presente che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 mt. dalla rotaia più vicina, da misurarsi in proiezione orizzontale.

In caso di inottemperanza si procederà a termini di legge con ogni rivalsa di spesa.

Il Servizio di Polizia Locale è incaricato alla vigilanza, del controllo e dell'esecuzione (in caso di inottemperanza) della presente ordinanza.

Il presente atto viene notificato a tutti gli interessati con la procedura di cui all'art. 150 del C.P.C. mediante pubblicazione integrale e perpetua nell'Albo Pretorio informatico comunale, affissione negli usuali spazi destinati alle pubbliche affissioni e inserimento nel sito internet.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199;

DISPONE

CHE COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VENGA INVIATA A:

- Servizio di Polizia Locale per la vigilanza, il controllo e l'esecuzione della presente Ordinanza
- A RFI Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Verona
- Alla Prefettura di Mantova - Ufficio Territoriale di Governo – Area V

Lì, 09/01/2026

IL RESPONSABILE DI SETTORE

BOMBANA ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)